

*Appuntamento assolutamente rilevante con l'ufficio accertatore*

## Importante il contraddittorio negli studi di settore

**E'** ormai noto che, negli ultimi anni, con gli studi di settore è stata avviata una nuova fase tesa a mutare radicalmente il rapporto fisco-contribuente fornendo all'Agenzia delle Entrate un nuovo sofisticato strumento da utilizzare nell'attività di accertamento. Il software di applicazione per la procedura di calcolo, che è noto al contribuente con il nome di "Gerico" ("Gestione dei Ricavi o Compensi"), permette all'Amministrazione finanziaria di determinare i ricavi e i compensi "attesi" dei contribuenti in relazione ai valori normali del settore e verificare, in sintesi, se sono congrui e coerenti. Se il contribuente non è congruo può scegliere di adeguarsi al livello di congruità indicato negli studi di settore che gli viene applicato. L'adeguamento rileva sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA e IRAP e dei contributi previdenziali. Gli studi di settore non sono uno strumento di accertamento automatico e i contribuenti non hanno alcun obbligo di adeguarsi se ritengono che non rispecchino la loro realtà (Comunicato stampa Agenzia Entrate del 7.6.2007). Uno dei temi centrali in materia di studi di settore è rappresentato dalla fase del contraddittorio con l'ufficio accertatore, che costituisce un appuntamento assolutamente importante e di grande rilevanza nell'ambito del procedimento di accertamento derivante dall'applicazione degli studi di settore, poiché consente al contribuente non congruo di produrre le motivazioni che giustificano lo sco-



**di Claudia Contessa**

stamento dalle risultanze derivanti dall'applicazione del software "Gerico". Il contribuente può giustificare lo scostamento non solo in base a prove documentali certe ma anche in base ad un ragionamento di tipo presuntivo che si fondi su elementi certi e che conduca a valutazioni che abbiano una reale capacità di convincimento da parte dell'Ufficio. Per esercitare l'attività di controllo attraverso l'applicazione degli studi di settore, gli uffici devono attivare il procedimento dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97. Gli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate, dopo aver selezionato i contribuenti nei confronti dei quali attivare l'accertamento, notificano loro l'invito al contraddittorio. Con la risposta all'invito si instaura il contraddittorio. La stessa Amministrazione finanziaria (C.M. 5/E/2008) ha ammesso il divieto di emissione di accertamenti automatici basati esclusivamente sulle stime degli studi se non dopo l'instaura-

zione di un indispensabile contraddittorio tra il contribuente e il fisco. Le cause giustificative dei maggiori ricavi (riportate nelle CC.MM. 31/E/2007 e 38/E/2007) possono essere utilizzate anche con riferimento ai nuovi indicatori. Nelle memorie, da presentare all'Ufficio nella fase del contraddittorio, si deve mettere in evidenza la necessità di adeguare lo studio alla specifica realtà dell'attività del contribuente.

Così, a titolo esemplificativo:

- se vi è una provata crisi del settore di appartenenza del contribuente, vanno segnalati i presupposti per cui lo studio di settore è inaffidabile rispetto alla reale situazione aziendale o professionale;
- possono essere rilevati eventuali errori nei dati riportati negli studi;
- se l'Ufficio si limiterà a citare lo scostamento del ricavo dichiarato rispetto a quello derivante dall'applicazione dello studio senza aggiungere alcun elemento utile di supporto, si potrà invocare il difetto di motivazione dell'atto, che va adeguatamente motivato, come richiesto dallo Statuto del Contribuente;
- si potranno evidenziare peculiari e particolari condizioni soggettive che, in modo rilevante, hanno influito sull'attività del contribuente (quali, ad esempio, malattie, chiusura temporanea dell'attività, gravidanza, infortuni, svolgimento contestuale di attività di lavoro dipendente ecc.);
- si può richiamare l'attenzione dell'Ufficio su alcune condizioni

oggettive, che hanno reso impossibile il conseguimento del livello congruo di ricavi o compensi o su altre circostanze attenuanti in relazione alla specificità dell'attività svolta rispetto alla tipologia stessa dell'attività, all'area geografica, a tipologie contrattuali e intese commerciali e a situazioni di mercato (ad esempio, l'obsolescenza dei beni strumentali e il calo della produttività; una percentuale di provvigioni inferiore al valore medio calcolato dallo studio di settore; l'andamento sfavorevole delle vendite con ricorso alle vendite a saldo che comportano una diminuzione del ricarico; consumi di energia elettrica ridotti assunti come indicatori del ciclo economico sfavorevole; la dimostrazione del limitato ed effettivo utilizzo di macchinari a controllo numerico, avvalendosi anche del supporto di perizie tecniche; l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia; il ridotto o assente utilizzo del personale; licenziamenti o ricorso a strumenti di mobilità del personale dipendente; la struttura organizzativa dell'azienda di modeste dimensioni e l'attività artigianale,

con struttura tipicamente familiare, specializzata in lavorazioni che subiscono la forte concorrenza di Paesi orientali che impiegano manodopera e materie a basso costo; la detenzione fisiologica e forzata di un numero elevato di macchinari dipendente dalla tipologia di produzione, ecc.).

L'Agenzia delle Entrate, con il già citato Comunicato stampa del 28 giugno 2007, ha predisposto un elenco aperto e integrabile delle cause giustificative di non congruità ovvero dei fattori che giustificano lo scostamento rispetto ai risultati degli studi di settore. Nell'elenco le cause sono suddivise in tre categorie: non normalità economica riferibile ai singoli indicatori, marginalità economica, altre condizioni particolari o specifiche che possono rendere non attendibili le risultanze dell'applicazione degli studi.


Tra le condizioni di non normalità economica in relazione all'incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali vi è la rilevanza dei costi per beni in leasing, la significativa riduzione della clientela di riferimento, l'utilizzo parziale nel processo produttivo di beni già completamente ammortizzati.

Tra le condizioni di marginalità economica troviamo, ad esempio, l'età

presa si può annoverare la scarsa presenza di infrastrutture o l'operatività in un'area con basso potenziale di sviluppo.

Vi sono, peraltro, altre condizioni particolari che possono essere annodate unitamente alle precedenti, non solo nelle memorie per il contraddittorio, ma già nello spazio dedicato alle annotazioni libere all'interno dello studio di settore, ossia all'interno della dichiarazione dei redditi a giustificazione dello scostamento e della scelta del contribuente di non adeguarsi a quanto richiesto dall'applicazione dello studio. Si segnala, in proposito, che con la nuova versione di Gerico 2008 il contribuente, nel modello contenuto in Unico, poteva, in via preliminare, segnalare l'eventuale non corretta applicazione dell'indicatore di normalità economica ossia evidenziare la presenza di cause ostative all'applicazione degli indicatori barrando un'apposita casella.

Il contraddittorio può concludersi in tre modi. Con la prima soluzione l'Ufficio effettua l'archiviazione del procedimento, dandone circostanziata motivazione in atti nel caso in cui il contribuente dimostri l'esistenza di cause in base alle quali non emerge un maggior reddito. La seconda possibilità, se non ricorrono per l'Ufficio i presupposti per l'archiviazione, è rappresentata dall'istituto dell'adesione. In questo caso l'atto di adesione sarà



avanzata del contribuente, le ridotte dimensioni della struttura, lo scarso potere contrattuale nei confronti delle imprese committenti (come avviene per i "terzisti") mentre tra le condizioni riferibili alla localizzazione dell'im-

predisposto sulla base dei dati riportati nell'invito al contraddittorio qualora il contribuente non abbia prodotto motivazioni sufficienti a giustificare lo scostamento e recherà il ricalcolo di maggiori imposte e contributi qualora il contribuente sia stato in

grado di giustificare in parte lo scostamento. Infine, la terza possibilità è che il procedimento si concluda con un avviso di accertamento. Quest'ultimo può essere emesso nel caso il contribuente non si sia presentato al contraddittorio oppure vi abbia partecipato ritenendo però non opportuno adeguarsi o, infine, non abbia perfezionato l'adesione. Contro l'avviso di accertamento il contribuente potrà proporre il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Con la "manovra d'estate" si segnalano due cambiamenti in arrivo riguardanti gli studi di settore. Il primo riguarda la tempistica di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi che consentirà al contribuente di conoscere con maggiore anticipo le variazioni dello studio di settore che lo riguardano. Il secondo è che gli studi di settore nuovi o modificati da approvare con effetto dal 1° gennaio 2009 dovranno essere elaborati anche su base regionale o comunale. Le attese delle categorie si orientano non solo verso il software ma anche verso la prassi degli Uffici. Viene auspicato che nella pratica gli Uffici seguano le indicazioni dell'Agenzia sul contraddittorio e che le spiegazioni dei contribuenti vengano accolte o, quanto meno, attentamente valutate nel merito. Lo stesso Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili ha emanato la Circolare 41/R che affronta sia il delicato problema della centralità del contraddittorio che l'esigenza di una minima, ma adeguata, motivazione negli atti emessi dagli Uffici. Secondo il Consiglio nazionale "la difesa del contribuente non può che svolgersi sul piano prima del contraddittorio e poi della motivazione, al fine di dimostrare l'indebita applicazione nei suoi confronti delle elaborazioni matematico-statistiche alla base degli studi...". La necessità di un contenuto minimo della motivazione di

un accertamento fondato sugli studi, nonché dalla previsione del contraddittorio obbligatorio (art. 10 c. 3-bis L. 146/98), è confermata anche dalle specifiche disposizioni normative (art. 62-sexies D.L.331/93). L'Amministrazione Finanziaria, grazie alla raccolta di dati ottenuta tramite l'invio dei questionari relativi agli studi di settore, è entrata in possesso di una notevole ricchezza informativa e, proprio in relazione a questo patrimonio di dati, la Commissione Rey, cui è stato dato mandato con apposito decreto di approfondire le problematiche di tipo giuridico ed economico inerenti la materia degli studi di settore, ha auspicato, nel rispetto della privacy, che questa banca dati sia messa a disposizione del contribuente rendendo così più trasparente l'applicazione degli studi. La stessa Agenzia delle Entrate ha ribadito che le riduzioni concesse in sede di accertamento con adesione non devono essere "standardizzate" ma vanno correlate alla situazione concreta del contribuente. Si segnala che anche la Direzione regionale del Piemonte (con la nota 2008/45913), nel ribadire la centralità del contraddittorio, ha sottolineato che per gli studi di settore i requisiti di gravità, precisione e concordanza, tipici delle presunzioni semplici, devono essere suffragati dalla concreta situazione del contribuente di cui gli Uffici dovranno tener conto. Infine, si osserva che in data 6 novembre si è riunita la Sose (società per gli studi di settore) per valutare gli effetti della crisi sugli operatori economici che sono sottoposti all'applicazione degli studi di settore. La grande crisi globale che ha interessato anche l'Italia cambia, infatti, le coordinate della "normalità economica" (che rappresenta il presupposto sul quale gli studi di settore sono costruiti) di imprese, professionisti e lavoratori autonomi. Si rende necessario monitorare, an-

che con l'aiuto degli osservatori, e valutare l'impatto della crisi e delle difficoltà finanziarie ed economiche che la stessa ha creato sui diversi settori economici, tenendo conto delle esigenze ed emergenze dei diversi territori. L'auspicio è che l'applicazione di "Gerico" da parte dell'Amministrazione finanziaria sia meno rigida e che il software, tramite opportuni correttivi e temperamenti, possa tenere conto della situazione di chi ha subito un rallentamento del proprio rendimento economico, e, quindi, in ultima istanza, che il Fisco non ignori le situazioni di oggettiva difficoltà che colpiscono la nostra economia.

Claudia Contessa  
Dottore Commercialista

